



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 13 DEL 09-04-20

ORIGINALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di aprile alle ore 15:00, presso la sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all'appello risultano:

PERUCCHETTI CARLO	P	CASTELLARI MONICA	P
COISSON EVA	P	MOTTOLA PASQUALE	P
BERTANI SAMUELE	A	GIANGRANDI ANNA	P
BERTOZZI NEALDA	P	IOTTI ALBERTO	P
FERRI FABRIZIO	P	FERRARI SILVIA	P
MORINI GIUSEPPINA	P	ORLANDINI MARCO	A
BIZZARRI ALESSANDRO	P	MALVICA GIOELE	P
CERRETO ANTONIA	P	MICUCCI CARLO	P
BELLEI MASSIMO	P		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor PERUCCHETTI CARLO in qualità di SINDACO
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Signor PELOSI ANNA MARIA che redige il presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori:

BERTOZZI NEALDA
MORINI GIUSEPPINA
MALVICA GIOELE

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni:

MENOZZI DANIELE	P
TANZI VIVIANA	P

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis....: i consiglieri presenti sono 15, assenti n.2 (Bertani e Orlandini).

RICHIAMATO l'art.13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214 che ha introdotto in via sperimentale dal 1° gennaio 2012, l'Imposta Municipale Propria (IMU);

PRESA VISIONE dell'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020), che istituiscono e disciplinano dal 1/1/2020 la nuova IMU, abrogando l'IMU e la TASI previste dalla L. 27/12/2013, n. 147;

DATO ATTO che la nuova IMU ricalca sostanzialmente la vecchia disciplina IMU, ma presenta diversi interventi normativi per risolvere problemi che fino ad ora hanno generato un notevole contenzioso; in particolare:

- viene confermata l'esenzione dall'IMU dell'abitazione principale (e delle pertinenze della stessa), ad eccezione di quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- viene introdotta la figura del genitore affidatario, in sostituzione di quella dell'ex coniuge;
- viene confermata la possibilità di assimilare all'abitazione principale: le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, l'unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- vengono esentati da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- non viene riproposta l'esenzione IMU per gli Aire;
- vengono assoggettati ad IMU i seguenti immobili in precedenza esenti: fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557 effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- viene prevista la riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione principale, a condizione che:
 - il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante non possieda altre abitazioni in Italia ad eccezione della propria abitazione principale (nello stesso Comune di residenza del comodatario e non classificata in A/1, A/8 o A/9);
 - il contratto sia registrato;

- sono in ogni caso escluse dalla riduzione in questione le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- viene prevista la riduzione al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/98, n. 431;

CONSIDERATO che le aliquote IMU stabilite per legge sono le seguenti:

- aliquota di base; 0,86 per cento (8,6 per mille) elevabile fino all'1,06 per cento (10,6 per mille) o riducibile fino all'azzeramento;
- aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze di immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,5 per cento (5 per mille), incrementabile fino allo 0,6 per cento (6 per mille) o riducibile fino all'azzeramento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 per cento (1 per mille) riducibile fino all'azzeramento;
- "beni merce": 0,1 per cento (1 per mille), elevabile fino allo 0,25 per cento (2,5 per mille) o riducibile fino all'azzeramento;
- terreni agricoli: 0,76 per cento (7,6 per mille), elevabile fino all'1,06 per cento (10,6 per mille) o riducibile fino all'azzeramento;
- fabbricati inclusi nel gruppo catastale "D": 0,86 per cento (8,6 per mille), elevabile fino all'1,06 per cento (10,6 per mille) o riducibile fino al 0,76 per cento (7,6 per mille); per questa categoria di immobili spetta allo Stato una quota di IMU corrispondente all'aliquota dello 0,76 per cento (7,6 per mille);

RITENUTO NECESSARIO pertanto, per tutto quanto sopra esposto, applicare per l'anno 2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle aliquote e detrazioni seguenti:

<p>0,1 per cento) (1 per mille)</p>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA (art.1, comma 750, L. 160/2019)</p> <p>Trattasi dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557 effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola</p>
<p>0,25 per cento) (2,5 per mille)</p>	<p>FABBRICATI MERCE (art.1, comma 751, L. 160/2019)</p> <p>Trattasi dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione, e che non siano in ogni caso locati.</p>
<p>0,55 per cento)</p>	<p>ABITAZIONE PRINCIPALE ED IMMOBILI ALLA STESSA ASSIMILATI ED EQUIPARATI, CENSITI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9, CON RELATIVE PERTINENZE (art.1, commi 748 e 749, L. 160/2019)</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile,</p>

<p>(5,5 per mille)</p> <p>DETRAZIONE</p>	<p>iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi per tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>I criteri per il riconoscimento del trattamento di abitazione principale sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il trattamento viene concesso agli alloggi (e relative pertinenze) posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; - l'alloggio in questione non deve essere locato; - l'aliquota viene concessa solamente dietro presentazione di apposita comunicazione di ogni contribuente che intende avvalersene, da presentare al comune entro il 31 dicembre dell'anno per il quale si intende usufruire del beneficio, che tuttavia può essere applicato già in sede di primo versamento del tributo; <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p>0,76 per</p>	<p>ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE</p>

cento

**(7,6 per
mille)**

CONCERTATO

L'aliquota si applica agli alloggi concessi in locazione a canone concertato o concordato dal Comune (art.2 comma 3, 5 commi 1 e 2 della Legge 9/12/1998, n. 431);

I criteri per il riconoscimento dell'agevolazione sono i seguenti:

- l'agevolazione viene concessa solamente dietro presentazione di apposita comunicazione di ogni contribuente che intende avvalersene, da presentare al comune entro il 31 dicembre dell'anno in cui si intende iniziare ad applicare l'agevolazione; alla comunicazione deve essere allegato, a pena di invalidità, il contratto di locazione a canone concertato regolarmente registrato ai sensi di legge;
- l'agevolazione è applicabile all'abitazione e alle relative pertinenze;
- l'agevolazione, comunicata nei termini di cui sopra, decorre dal mese di inizio del contratto di locazione a canone concertato e, qualora confermata dal comune, spetta per tutto il periodo di durata contrattuale o, se precedente, fino alla cessazione del rapporto di locazione.

Ai sensi dell'art.1, comma 760, della Legge n. 160/2019, l'imposta è ridotta al 75%.

ALLOGGI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO RECIPROCO FRA PARENTI DI PRIMO GRADO

L'aliquota si applica agli immobili concessi ad uso abitativo in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado (genitori-figli) limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se:

- l'immobile concesso in comodato gratuito al figlio è di proprietà esclusiva di uno o di entrambi i genitori e l'immobile concesso in comodato ai genitori è di proprietà esclusiva del figlio;
- i soggetti risiedono anagraficamente negli immobili ricevuti in comodato gratuito;
- i soggetti che si scambiano reciprocamente le unità immobiliari possiedono nel territorio nazionale unicamente le unità immobiliari medesime, eventualmente corredate dalle relative pertinenze.

L'aliquota viene concessa solamente dietro presentazione di apposita comunicazione di ogni contribuente che intende avvalersene, da presentare al comune entro il 31 dicembre dell'anno per il quale si intende usufruire del beneficio, che tuttavia può essere applicato già in sede di primo versamento del tributo.

<p>1,04 per cento</p> <p>(10,4 per mille)</p>	<p>FABBRICATI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA E TERRENI AGRICOLI</p> <p>L'aliquota si applica ai fabbricati censiti nelle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/10 (uffici) - gruppo catastale "B" - C/1 (negozi) - C/2 ad eccezione di quelli considerati pertinenze di abitazione principale ai fini IMU che scontano l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze; - C/3 - C/4 - gruppo catastale "D" <p>per questi immobili opera la riserva statale per la quota di gettito corrispondente all'aliquota dello 0,76 per cento (7,6 per mille).</p> <p>L'aliquota si applica inoltre ai terreni agricoli; ai sensi dell'art.1, comma 758 della Legge n. 160/2019 sono esclusi dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da Imprenditori Agricoli Professionali o da Coltivatori Diretti di cui all'art.1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art.1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.</p>
<p>1,00 per cento</p> <p>(10,0 per mille)</p>	<p>FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI E AFFINI</p> <p>L'aliquota si applica agli alloggi (e relative pertinenze) concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado, a parenti in linea collaterale fino al 2° grado e ad affini fino al 1° grado.</p> <p>I criteri per il riconoscimento dell'aliquota sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'aliquota viene concessa agli alloggi (e relative pertinenze) concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado (genitori, figli, nonni, nipoti [figli dei figli]), bisnonni e bisnipoti [figli dei nipoti]), a parenti in linea collaterale fino al 2° grado (fratelli e sorelle) e ad affini fino al 1° grado (suoceri, generi e nuore), che dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nell'alloggio concesso in uso gratuito; ▪ l'aliquota viene concessa solamente dietro presentazione di apposita comunicazione di ogni contribuente che intende avvalersene, da presentare al comune entro il 31 dicembre dell'anno per il quale si intende usufruire del beneficio, che tuttavia può essere applicato già in sede di primo versamento del tributo. Ai fini dell'agevolazione in questione, sono valide le comunicazioni presentate negli

	<p>anni precedenti relativamente all'ICI e all'IMU.</p> <p><u>Per le sole unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), in applicazione dell'art.1, comma 747, della Legge n. 160/2019, si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le unità immobiliari concesse in comodato non devono essere classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ▪ il comodante non deve possedere altri fabbricati ad uso abitativo in Italia (neppure in percentuale) oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione della propria abitazione principale, solamente se questa si trova nello stesso Comune dell'abitazione concessa in comodato e purché non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ▪ il comodato deve essere registrato; ▪ il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato; ▪ il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato; ▪ la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato, purché classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. <p>Per godere della riduzione della base imponibile del 50%, il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere attestato mediante presentazione della dichiarazione IMU entro i termini di legge.</p>
<p>1,06 per cento</p> <p>(10,6 per mille)</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>L'aliquota ordinaria si applica per tutte le restanti categorie di immobili soggetti ad IMU non rientranti nelle categorie sopra disciplinate.</p> <p>In particolare, l'aliquota ordinaria si applica alle seguenti fattispecie di immobili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alle aree fabbricabili. 2) agli alloggi sfitti o a disposizione del possessore e dei suoi famigliari (e relative pertinenze), intendendosi per tali le unità immobiliari censite nelle categorie catastali da A/1 a A/9 non occupate dal possessore e dai suoi famigliari, non concesse in comodato gratuito e non locate; 3) agli alloggi (e relative pertinenze) concessi in comodato

	<p>gratuito a parenti in linea retta oltre il 3° grado, a parenti in linea collaterale oltre il 2° grado e ad affini oltre il 1° grado;</p> <p>4) alle unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);</p> <p>5) ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con riconoscimento della riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento.</p>
--	---

DATO ATTO che la disciplina specifica dell'IMU per il Comune di Sant'Ilario d'Enza sarà rinviata ad un apposito regolamento da approvare da parte di questo Consiglio Comunale entro il 30/06/2020, come previsto dall'art.1, comma 779, della L. n. 160/2019;

PRESA VISIONE:

- dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- dell'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione;
- del Decreto del Ministero dell'Interno del 16/12/2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17/12/2019, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 31/03/2020;
- del Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2020, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato ulteriormente differito al 30/04/2020;

PRESO ATTO che:

- l'art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”*;
- l'art.1, comma 767, della L. n. 160/2019 dispone che *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento,*

entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.1, comma 762, della L. n. 160/2019:

- il versamento dell'IMU dovuta al comune per l'anno in corso dovrà essere effettuato in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre;
- il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; per l'anno 2020 la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi dell'art.1, comma 767, della L. n. 160/2019;

RICONOSCIUTA a quest'organo la competenza all'adozione del presente atto, come previsto dal combinato disposto dell'art.1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, e dell'art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell'urgenza, determinato dal fatto di recepirne i contenuti nel Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTI i pareri richiesti a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, ed espressi dal responsabile del 2° Settore “Programmazione e gestione risorse” e dal Responsabile del Servizio Finanziario, favorevoli rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso in data 10/03/2020, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;

La votazione viene svolta per appello nominale con chiamata da parte del Segretario generale.

CON VOTI: favorevoli n.11, contrari n.4 (consiglieri Iotti, Malvica, Micucci, Ferrari), astenuti /;

D E L I B E R A

per tutto quanto esposto in premessa:

- 1) di approvare le aliquote e detrazioni di Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno di imposta 2020, differenziate per tipologia di immobile, come riportate nella tabella di cui alla premessa stessa;
- 2) di rimandare la disciplina specifica dell'IMU per il Comune di Sant'Ilario d'Enza ad un apposito regolamento da approvare da parte di questo Consiglio Comunale entro il 30/06/2020;
- 3) di assoggettare, ai sensi dell'art.92 dello Statuto comunale, il Regolamento in oggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo

l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità alle disposizioni della pubblicazione della deliberazione stessa, ed una seconda da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni;

- 4) di inviare in via telematica la presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro il 14 ottobre 2020, come prescritto dal testo vigente dell'art.13, comma 13-bis della Legge n. 208/2015 e dell'art.1, comma 767, della L. n. 160/2019;
- 5) **di dichiarare**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la seguente votazione con appello nominale: favorevoli n.11, contrari n.4 (consiglieri Iotti, Malvica, Micucci, Ferrari), astenuti /, **immediatamente eseguibile la presente deliberazione.**

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 16 DEL
08-03-2020
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COSI' COME RISCritto
DALL'ART.3, COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012.**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2020**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
Palmia Nadia

PARERE: Favorevole in ordine alla Z- REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
Palmia Nadia

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**SINDACO
PERUCCHETTI CARLO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA**
